

XXXVI.

TORNATA DEL 17 MARZO 1899

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Comunicazioni della Presidenza — Parla il senatore Canonico — Congedo — Annunzio di una interpellanza del senatore Di Camporeale al ministro degli affari esteri — Commemorazioni dei senatori Bastogi, Garzoni e Griffini — Presentazione di progetti di legge — Inversione dell'ordine del giorno — Approvazione del progetto di legge: « Stanziamento di spesa di L. 6,678,000 ripartita in più esercizi per l'azienda dei tabacchi » (n. 44) — Discussione del disegno di legge: « Fabbricazione e vendita di vaccini, virus, sieri e prodotti affini » (n. 14) — Parlano, nella discussione generale, i senatori Ferraris, Todaro, relatore, ed il presidente del Consiglio dei ministri — La discussione generale è chiusa — Osservazioni dei senatori Ferraris, Saredo, Astengo, Todaro, relatore, ai quali risponde il presidente del Consiglio — Approvazione dell'art. 1 — All'art. 2 parlano il presidente del Consiglio dei ministri ed i senatori Todaro, relatore, Astengo e Saredo — Approvazione dell'articolo 2 e degli art. 3 e 4, ultimo del progetto — Giuramento del senatore Piaggio — votazione a scrutinio segreto — Chiusura di votazione — Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 40.

Sono presenti il presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici e della guerra.

GUERRIERI-GONZAGA, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prega il signor senatore, segretario Guerrieri-Gonzaga di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

GUERRIERI-GONZAGA, segretario, legge:

Sunto di petizioni:

« N. 19. — Potolicchio Giovanni ricorre al Senato contro un provvedimento amministrativo, dal quale, afferma, aver ricevuto grave danno.

« 20. — Il Consiglio direttivo dell'Associazione della stampa comunica un ordine del giorno approvato dall'Assemblea generale, col quale si fanno voti perchè siano respinte le modificazioni proposte alla legge sulla stampa.

« 21. — La Giunta municipale di Castiglione Fiorentino fa istanza al Senato perchè nel disegno di legge sulle bonifiche, siano introdotte alcune modificazioni nell'interesse di quel comune.

« N. 22. — Il Collegio chimico farmaceutico di Roma espone alcune osservazioni, ed esprime taluni voti relativamente al disegno di legge per la sorveglianza nell'esercizio delle farmacie.

« 23. — Il Consiglio comunale di Laureano di Borello fa voti perchè nel disegno di legge sulle bonifiche siano comprese come opere di prima categoria le bonifiche del vallo del Menina e del Metramò.

« 24. — Il Consorzio idraulico del comune di Castiglione Fiorentino fa istanza al Senato perchè col disegno di legge sulle bonifiche, sia provveduto alla desiderata sistemazione dei Rii Castiglionesi.

« 25. — La Camera di commercio di Mantova fa alcune osservazioni ed esprime alcuni voti relativamente al disegno di legge sui provvedimenti finanziari.

« 26. — La Deputazione provinciale di Campobasso fa istanza al Senato perchè sia sollecitata la discussione del disegno di legge sulle bonifiche.

« 27. — La Presidenza della Società Mantovana fa istanza al Senato perchè siano introdotte alcune modificazioni nel disegno di legge per la sorveglianza sull'esercizio delle farmacie.

« 28. — La Deputazione provinciale di Verona invoca dal Senato che sia presto discusso il disegno di legge sulle bonifiche.

« 29. — La Deputazione provinciale di Terra d'Otranto fa voti perchè sia provveduto, in modo uniforme per tutto il Regno, al riordinamento degli archivi di Stato, compresi i notari, e perchè le spese di riordinamento e di mantenimento siano poste a carico dello Stato.

« 30. — La Società dei farmacisti di Padova e provincia e l'Associazione farmaceutica di Padova fanno voti perchè il disegno di legge per la sorveglianza sull'esercizio delle farmacie non sia approvato dal Senato ».

Comunicazioni della Presidenza.

PRESIDENTE. Ho l'onore di riferire al Senato che, appena ricevuto l'annuncio della morte improvvisa del presidente della Repubblica francese, io mi sono recato a dovere di radunare di urgenza l'Ufficio di presidenza, il quale ha preso la seguente deliberazione:

« Poichè i lavori del Senato sono sospesi, il Consiglio di presidenza radunato d'urgenza, sicuro interprete del sentimento comune dei colleghi, si reca a premura di esprimere al signor presidente del Consiglio dei ministri ed al Governo di Francia il suo rammarico per la dolorosa perdita che quel nobile paese ha testè sofferto nella persona di Félix Faure, illustre presidente della Repubblica francese, ed ha in pari tempo deliberato che la bandiera del Senato sia vestita a lutto ».

Questa deliberazione è stata comunicata al presidente del Consiglio dei ministri, con la preghiera di voler render partecipe della deliberazione stessa il Capo del Governo di Francia. (Approvazioni).

Di poi il signor presidente del Consiglio dei ministri partecipò all'Ufficio di presidenza del Senato che egli aveva comunicato questa deliberazione al Capo del Governo di Francia nei termini seguenti:

« L'ambasciatore Tornielli, a cui ieri trasmisi la deliberazione del Consiglio di presidenza del Senato, sulla morte del presidente della Repubblica francese, coll'incarico di comunicarla al Governo di Francia, telegrafa quanto segue:

« Ho presentato personalmente a questo presidente del Consiglio dei ministri, capo del potere esecutivo, la deliberazione della Presidenza del Senato del Regno.

« Il signor Dupuy mi ha incaricato di far pervenire alla medesima l'espressione dei sentimenti di viva gratitudine del Governo della Repubblica della simpatia dimostratagli in tanta luttuosa circostanza da cotesto alto Corpo dello Stato ».

Quindi l'ambasciatore della Repubblica francese presso il Re d'Italia scrisse al presidente del Senato la lettera seguente:

« Monsieur le Président. Le président et le Bureau du Sénat ont bien voulu adresser au Gouvernement de la République, par l'intermédiaire du Gouvernement royal, leurs sentiments de condoléance à l'occasion de la mort de monsieur Félix Faure, président de la République.

« J'ai été chargé de vous témoigner combien mon Gouvernement a été sensible à la part prise par V. E. et par le Bureau au deuil qui a frappé la France et de me faire auprès de vous l'interprète de ses sentiments vivement

reconnaissant pour cette marque de haute sympathie.

« Veuillez agréer, monsieur le Président, les assurances de ma haute considération.

« CAMILLE BARRÈRE ».

Io penso di aver interpretato degnamente i sentimenti dell'intero Senato, e spero che esso vorrà approvare la condotta tenuta dall'Ufficio di Presidenza. (*Benissimo - Vive approvazioni*).

CANONICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANONICO. Ringrazio anzitutto la Presidenza del Senato di quanto ha fatto a nome del Senato stesso; quindi, nell'associarmi di vero cuore al recente lutto della Francia; che perdettero un capo, il quale, ad una imparziale equanimità e ad una saggia accortezza nel reggere lo Stato in tempi non facili, sapeva accoppiare la più squisita cortesia di modi; e nel portare un reverente saluto al nuovo presidente della Repubblica, nutro fiducia che sotto l'assennato suo Governo si continuino e si rinvigoriscano tra la Francia e l'Italia le relazioni amichevoli testè rese più vive, quali si convengono a due popoli vicini che, per comunanza di stirpe, di interessi, di vincoli secolari, frutto dei medesimi sentimenti fondamentali e della medesima missione sociale, sono chiamati a camminare insieme all'avanguardia del progresso civile del mondo. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Do comunicazione al Senato di una lettera che venne diretta dal Comitato per le onoranze ai caduti della battaglia della Bicocca presso Novara.

Così scrive il presidente di quel Comitato:

Novara, 14 marzo 1899.

A S. E.

il Presidente della Camera dei Senatori

ROMA.

« Un apposito Comitato formatosi fra le Società militari: Veterani '48-49, reduci dalle patrie battaglie, esercito, ufficiali, pensionati e dei più cospicui cittadini di Novara, nell'intento di onorare i caduti nella battaglia della Bicocca il 23 marzo 1849, sarebbe lieto che una rappresentanza del Senato del Regno intervenisse alle onoranze.

« A rendere più imponente il sacro tributo d'affetto e di reverenza, numerose saranno le rappresentanze di autorevoli personalità, di superstiti delle campagne del Risorgimento, di Società militari, operaie, studenti che arriveranno dalle provincie sorelle; e l'intervento dei rappresentanti dell'onorando Consesso del Senato, ad onorare i pionieri dell'italica redenzione, caduti nell'infausta ma non ingloriosa battaglia, sarà prova maggiore che il nome dei prodi caduti in questa, come nelle successive battaglie, non si perde nel turbine degli anni, ma vive imperituro e benedetto nel cuore dei suoi figli.

« Nella speranza che l'invito sarà benevolmente gradito, il Comitato ringrazia l'E. V. dell'aiuto morale del Senato del Regno.

« Con la più alta osservanza e considerazione,

« Dell'E. V.

Per il Comitato esecutivo

Il presidente

ARNOS BRUGHERO.

Il segretario

GIORDANA MATTIA ».

Io penso che il Senato vorrà accogliere questo invito e vorrà consentire che una rappresentanza di questo Consesso intervenga alle onoranze nelle persone dei senatori che appartengono alla provincia di Novara, e vorrà farlo tanto più con animo lieto perchè questa rappresentanza sarà certamente onorata dalla presidenza di un illustre nostro collega il generale Ricotti. (*Vivissime approvazioni*).

Pongo ai voti questa mia proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvata all'unanimità).

Prego ora il senatore segretario Di San Giuseppe di dar lettura di alcuni messaggi del presidente della Corte dei conti relativi alle registrazioni fatte con riserva nella prima e seconda quindicina di marzo.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

Roma, 17 febbraio 1899.

In esecuzione del disposto dalla legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di trasmettere all'E. V. l'elenco delle regi-

gistrazioni con riserva eseguite da questa Corte durante la prima quindicina del mese in corso.

Il presidente
G. FINALI.

Roma, 1º marzo 1899.

In esecuzione del disposto dalla legge 15 agosto 1867, n. 3853 il sottoscritto ha l'onore di partecipare a V. E. che nella seconda quindicina di febbraio u. s. non fu fatta da questa Corte alcuna registrazione *con riserva*.

Il presidente
G. FINALI.

Roma, 16 marzo 1899.

In adempimento del disposto dalla legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di trasmettere all'E. V. l'elenco delle registrazioni *con riserva* eseguite dalla Corte durante la prima quindicina del mese in corso.

Il presidente
G. FINALI.

PRESIDENTE. Do atto al signor presidente della Corte dei conti di queste comunicazioni.

Prego dar lettura di una lettera del presidente del Consiglio con cui trasmette l'elenco dei Consigli comunali disciolti nel quarto trimestre dell'anno passato.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

Roma, 3 marzo 1899.

Pregiomi rassegnare a codesta Ecc.ma Presidenza l'unito elenco dei R. decreti e scioglimenti dei Consigli comunali e di proroghe dei poteri dei R. Commissari, relativi al quarto trimestre 1898.

Unisco le relazioni ed i decreti estratti dalla *Gazzetta Ufficiale*.

Il ministro
PELLOUX.

PRESIDENTE. Do atto al signor presidente del Consiglio di questa comunicazione.

Annunzio d'interpellanza.

PRESIDENTE. Annunzio al Senato che il senatore Di Camporeale desidera rivolgere al signor ministro degli affari esteri la seguente interpellanza:

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro degli affari esteri riguardo alla politica che il Governo del Re segue o intende seguire nell'Estremo Oriente.

« DI CAMPOREALE ».

In assenza del ministro degli affari esteri, domando all'onor. presidente del Consiglio, se e quando il ministro degli esteri vorrà rispondere a questa interpellanza.

PELLOUX, *presidente del Consiglio*. Il ministro degli esteri risponderà certamente a questa interpellanza; intanto io prego il Senato di volerla porre all'ordine del giorno di domani.

PRESIDENTE. Se l'interpellante acconsente, e se non sorgono obiezioni, questa interpellanza sarà messa all'ordine del giorno di domani.

DI CAMPOREALE. Io sono agli ordini del Senato.

PRESIDENTE. Allora resta così stabilito.

Commemorazioni

dei senatori **Bastogi, Garzoni e Griffini**.

PRESIDENTE. Signori Senatori!

Nel volgere di soli 20 giorni, tre colleghi ci furono rapiti da morte: il conte Pietro Bastogi, il marchese Giuseppe Garzoni e l'avv. Luigi Griffini.

Il conte Pietro Bastogi era in punto di raggiungere il novantesimoprimo anno del viver suo, quando morte lo colse, quasi d'improvviso, in mezzo alle cotidiane sue occupazioni, non mai interrotte. Egli era nato in Livorno nel dì 15 marzo 1808, e morì in Firenze nel giorno 21 del passato febbraio.

A dir vero, nella sua qualità di senatore, il conte Bastogi non lasciò larga traccia di sé e dell'opera sua, ma il nome di lui vuole essere ricordato per molti titoli, che lo hanno giustamente collocato fra gli uomini più distinti del suo tempo, ai quali toccò in sorte di rendere distinti servigi alla patria.

Quando il Granducato di Toscana entrò a far parte del Regno d'Italia, Pietro Bastogi non era soltanto conosciuto nel mondo degli affari, ma si sapeva che il banchiere livornese congiurava anch'esso coi patrioti del suo tempo, per la redenzione del suo paese, dalla sudditanza straniera. Difatti giovinetto ancora fu ascritto alla *Giovane Italia*, e ne fu per alcuni

anni il cassiere, per volontà e designazione di Giuseppe Mazzini.

Sopravvenne la rivoluzione del 1859, ed il Bastogi fu chiamato, insieme al Capponi presidente, e ad altri insigni personaggi di quel nobile paese, a prender parte ai lavori della *Consulta del Governo della Toscana*. Compiuta poscia l'annessione, gli elettori dei Collegi di Cascina e di Montalcino lo mandarono contemporaneamente a sedere nei Consigli della nazione redenta, dove rientrò nel 1861 per volontà degli elettori di Vicopisano.

Fu in quel tempo, che il conte di Cavour lo chiamò a far parte del Governo nella qualità di ministro delle finanze; nel quale ufficio fu confermato, e rimase, fino a che il barone Ricasoli tenne la presidenza del Consiglio dei ministri.

Ministro del Re, il Bastogi lasciò buon nome di sé e delle opere lodevolmente compiute. La storia ricorderà particolarmente di lui, che presentò e vinse la legge per l'unificazione del debito pubblico, onde re Vittorio Emanuele gli conferì il titolo di Conte, a segno di ricompensa per alti servizi resi allo Stato. Sgraziatamente, toccò al Bastogi stesso di aprire le pagine di questo libro, riaperto spesse volte di poi, in conseguenza di una legge che autorizzò il ministro delle finanze ad alienare tanta rendita, quanta fosse necessaria a far entrare nelle Casse dello Stato la somma di 500 milioni! Ma è giustizia soggiungere che il buon nome del ministro conferì anch'esso al felice successo di una operazione, che a quei giorni presentava le sue grandi difficoltà; siccome è anche vero, che condotta a termine l'operazione, il ministro stesso, consapevole dei doveri che si imponevano allo Stato, rivolse immediatamente le cure a creare nuove risorse, per migliorare le condizioni della finanza, talchè nella sua esposizione finanziaria di quell'anno esprimeva la fiducia di poter ridurre il disavanzo del bilancio a soli 20 milioni...

Corsero due anni dal giorno in cui il conte Bastogi aveva fatto ritorno al suo banco di deputato - nel qual tempo egli aveva chiesta ed ottenuta dal Parlamento la concessione per la costruzione e l'esercizio di alcune linee ferroviarie passate di poi in proprietà di una Società, che s'impegnava di costruire col nome di *Società italiana per le strade ferrate Meridionali*

di cui esso Bastogi doveva poi essere il presidente, - quando la Camera dei deputati preoccupata da voci che correivano di fatti relativi a questa Società che si volevano imputabili a qualche individuo rivestito della qualità di deputato, ordinò una inchiesta che mettesse in luce, se, e fino a qual punto (cito testualmente), fosse rispettata in quelli la dignità della rappresentanza nazionale. L'inchiesta ebbe luogo difatti, e ne risultò che il Bastogi non fu sempre felice nella scelta di tutti coloro che aveva accettato o scelto come cooperatori all'attuazione del suo progetto: onde la Commissione d'inchiesta propose e la Camera venne nella conclusione « che si avesse a stabilire per legge la incompatibilità della qualità di deputato colle funzioni di amministratore d'impresе sovvenute dallo Stato o con qualunque altra ingerenza che implichi conflitto coll'interesse pubblico ». Bei tempi erano davvero quelli, o signori, nei quali la rappresentanza nazionale, si costituiva gelosa custode della pubblica moralità.

Il conte Bastogi rinunziò immantinentemente alla qualità di deputato, e rientrò nella vita privata, sollecito sovra ogni cosa di tutelare gli interessi della Società che aveva creato, e che andava prosperando sotto la sua intelligente direzione. Però venuto il 1868, fu ancora eletto dal collegio di Campobasso, ma ricusò di far parte un'altra volta della Camera dei deputati. Ciò che non tolse che nel 1870 gli elettori di Manfredonia e di Livorno lo chiamassero nello stesso giorno a rappresentarli in Parlamento, siccome più tardi, cioè nel 1874 e nel 1876, gli stessi elettori di Livorno gli confermarono ripetutamente il mandato. Ma il conte Bastogi non si sentiva più attratto alla vita pubblica, e preferì nel 1875 di rinunciare alla deputazione, affinchè Livorno potesse far valere le sue ragioni, di fronte alle Convenzioni ferroviarie nelle quali era particolarmente interessato, che in quei giorni stavano per essere discusse in Parlamento.

Finalmente, il giorno 4 dicembre 1890 fu elevato alla dignità di senatore del Regno.

Tali i punti salienti della vita di Pietro Bastogi, che anche in mezzo agli affari coltivò fin che visse gli studi classici e letterari, che formarono il conforto della sua lunga ed agitata esistenza. Agile di mente, e pronto dello spirito, sapeva

essere arguto nel conversare e per eleganza di parola fu a pochi secondo. Possedeva una immensa fortuna, ma fu aborrente dal fasto per istinto proprio, e forse ancora, perchè di ingegno acuto qual era, sapeva perfettamente, che nei paesi di democrazia è saviezza saper rinunciare a far pompa delle ricchezze di fresca data, che destano maggiormente l'invidia ed i rancori delle moltitudini.

Chechè sia, rimarrà al conte Bastogi il merito singolare, che nessuno gli può onestamente contendere, di avere raccolte in un solo fascio le forze vive della nazione, quando il credito del nuovo Regno era vivamente discusso, nella formazione di un potente organismo, del quale egli stesso tenne la direzione fino all'ultimo giorno del viver suo, con rara operosità e con una abilità veramente superiore. Solamente a quei pochi, o molti, che temono l'invasione e la prepotenza delle grandi associazioni bancarie potrà spiacere questo linguaggio; al Senato no certamente, giacchè nel mondo moderno bisogna contare con le grandi associazioni per compiere le opere che onorano maggiormente un paese, e tornano di vantaggio all'universalità dei cittadini.

Sia lecito terminare con un ricordo che torna ad onore del nostro collega. Enrico Mayer lasciò scritto di Pietro Bastogi, che questi concorse col Capponi e con lui per venti sterline ciascuno, perchè i manoscritti di Ugo Foscolo non rimanessero in terra straniera, e fossero trasportati a Livorno. Qui il banchiere faceva semplicemente opera di buon cittadino. (*Bene*).

Il giorno 7 del corrente mese di marzo fu l'ultimo della vita del marchese Giuseppe Garzoni. Nato il 24 luglio 1824 da nobile ed antichissima stirpe, cessò di vivere nella stessa città di Firenze, dove aveva sortito i natali.

Giovanissimo ancora, il marchese Garzoni si occupò con grande amore della cosa pubblica, e prese parte attiva ai moti del 1859, che prepararono l'annessione della Toscana al Regno d'Italia. Deputato prima alla Costituente toscana, il Garzoni entrò più tardi, cioè nel gennaio 1866, a far parte della Camera dei deputati, e rieletto dagli stessi elettori di Borgo a Mozzano in due legislature successive, compì lodevolmente l'ufficio di deputato, fino a che

nel dì 15 novembre 1871 venne elevato alla dignità di senatore.

Modesto e semplice nel costume, egli si compiacceva dell'amicizia e dell'intimità coi migliori ingegni del suo tempo, che lo avevano carissimo, e sebbene fosse uomo di larga coltura e potesse a buon diritto aspirare all'onore di prender parte alla vita politica militante, preferì portare le sue cure intelligenti nell'amministrazione degli istituti locali, ed in quella particolarmente del comune di Firenze, in qualità di assessore delle finanze durante il consolato di Ubaldino Peruzzi, poi di assessore delegato, per oltre dieci anni, con funzione di sindaco.

Ma benefico e generoso qual era, il nostro Garzoni si mostrò specialmente operoso nel Comitato fiorentino di soccorso dei feriti e piace ricordare, che nel 1866 corse egli stesso a Custozza, con una quantità grande di materiale raccolto con amorosa cura per venire in soccorso dei feriti. Venne quindi eletto, e tenne per lunghi anni l'ufficio di presidente del Sottocomitato regionale della Croce Rossa in Firenze, ed è frutto particolarmente dell'operosità spiegata dal Garzoni, se quel Comitato riescì, per l'importanza dei capitali raccolti, ad essere annoverato fra i principali d'Italia.

Solamente nel 1897, affievolito nella salute, il nostro ottimo collega rinunziò all'ufficio col titolo di presidente onorario benemerito, e da quel giorno si ritrasse a vita privata, nella quale non cessò mai, finchè visse, di largheggiare del suo verso chi gli chiedeva soccorso.

Ora egli non è più, ma se il Senato si duole di aver perduto uno dei suoi che godeva l'amicizia di molti, la stima di tutti, i compaesani del marchese Garzoni, memori dei benefizi ricevuti serberanno grata memoria dell'uomo integro e coscienzioso, che pagò largamente e nobilmente il suo tributo alla patria. (*Bene*).

Nel giorno 10 del corrente marzo si spegneva in questa Roma la vita intemerata di un ottimo collega nostro, che diede tutto se stesso alla patria, e la servì fedelmente fino all'ultimo giorno del viver suo, combattendo a difesa di una causa alla quale aveva dedicato la miglior parte della sua onorata esistenza. Tale fu Luigi Griffini, nato a Crema il 21 dicembre 1820, che ancora nel giorno 14 del passato febbraio

sedeva in mezzo a noi, parlando diffusamente a sostegno di un provvedimento che godeva tutte le sue simpatie, perchè ad esso pareva, che dovesse concorrere efficacemente a rialzare le sorti dell'agricoltura italiana.

Laureato in giurisprudenza, il nostro Griffini fu privato docente di leggi, ed esercitò l'avvocatura fino al 1859, ed anche di poi, ma da quel tempo si dedicò costantemente alla cosa pubblica, a pro del suo comune e della provincia di Cremona, spiegando una rara operosità nei diversi uffici di assessore comunale, sindaco, deputato provinciale, presidente di Opere pie e del Comizio agrario, sempre pronto a servire il suo paese, dovunque l'opera sua poteva tornare gradita ed utile alla terra nativa ed a' suoi concittadini. I quali nel 1869 lo mandarono per la prima volta a sedere nella Camera dei deputati in votazione di ballottaggio con Cesare Cantù che aveva molti aderenti in quel collegio. Ritornò alla Camera nella successiva legislatura, quindi nella XIII, sempre per libera scelta degli stessi elettori, fino a che nel corso della XIV legislatura, cioè sotto il 12 giugno 1881, fu chiamato a far parte del Senato del Regno.

Appena chiamato a sedere nella Camera elettiva, il Griffini spiegò tale operosità e svegliatezza d'ingegno, che in breve ottenne la stima e la fiducia dei colleghi, i quali lo chiamarono spesso volte ad esercitare le funzioni di relatore in argomenti della massima importanza, quali ad esempio i provvedimenti presentati dal ministro Lanza circa il riordinamento dell'amministrazione centrale e provinciale, ed altri parecchi di non minore importanza. Ma se l'egregio uomo mostrò ne' suoi discorsi di saper trattare le più gravi questioni che in quel periodo di tempo si discutevano in Parlamento, è bene ed è giusto che si sappia del Griffini, che fino da venti anni addietro fu tra i primi ad occuparsi con amore e con serietà dei provvedimenti che a parer suo si imponevano alla sollecitudine del Governo, per evitare la diffusione della fillossera che minacciò e minaccia fieramente i nostri vigneti. Solo a considerare sotto tale aspetto l'opera e gli studi di questo brav'uomo, che predicò tanti anni per infondere negli animi la necessità impellente di prendere misure efficaci contro un nemico che insidia la fortuna d'Italia, il nome di Griffini

merita di essere tramandato alla posterità, fra quelli che hanno reso alla patria i maggiori servizi. Così voglia Dio che anche oggi l'Italia si renda conto del pericolo crescente e sappia provvedere sapientemente, perchè il male non dilaghi, intanto che rimane tempo a poterne scongiurare i terribili effetti.

In questo Senato il Griffini non mancò un sol giorno, parlando e scrivendo, di battere e ribattere su questo tema, e tutte le volte che si trattavano argomenti che interessavano particolarmente l'agricoltura italiana, eravamo sicuri di vedere seduto al suo banco e di udire la voce del collega, apostolo convinto delle verità che si affaticava a diffondere negli animi, con singolare competenza del suo tema, e con l'accento della più pura convinzione. Ora noi non lo vedremo più, ma se per volontà della famiglia, forse sua, qui in Roma non gli furono resi gli ultimi onori e noi non ebbimo opportunità di accompagnarne la salma verso la sua ultima dimora, non è men vivo il rimpianto che proviamo della dipartita del Griffini dalla faccia della terra, dove lasciò largo desiderio di sé; ed è perciò, che in nome vostro, o colleghi, io mi onoro di portare alla memoria dell'estinto il più caldo ed affettuoso saluto. (*Vive approvazioni*).

GARELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GARELLI. Il nostro presidente ha, con elevata parola, ricordato le benemerenzze del compianto senatore Griffini. Consenta il Senato che alla memoria del perduto collega ed amico io porti anche il saluto degli agricoltori italiani.

Luigi Griffini, oltre che giurista, volle essere agricoltore. Profondamente convinto che, migliorando l'agricoltura, l'Italia avrebbe riconquistata la prosperità economica, egli a questa regina delle industrie nazionali rivolse l'ingegno, i capitali, tutta l'attività sua.

Nel Comizio agrario della città natale, nei congressi, nella Commissione fillosserica, nel Consiglio superiore di agricoltura Luigi Griffini lascia durevole ricordo dell'intelligente, assidua opera sua per la diffusione dei migliori metodi colturali, per la difesa della viticoltura dalla invasione della fillossera.

L'illustre presidente lo ha ora ricordato e voi tutti, onorevoli colleghi, lo rammentate già op-

presso dal male che lo spense, qui tuttavia combattente per l'istituzione delle camere di agricoltura, e per la legge, provvida e liberale, delle casse agrarie.

Luigi Griffini ha compiuto onoratamente la sua giornata insino all'ultima ora del tramonto; è quindi ben meritato l'onore che oggi il Senato rende al modesto e operoso pioniere del progresso agrario.

E meno dolorosa sarà per noi la sua dipartita, se l'esempio suo nobilissimo varrà a crescere in quest'alta assemblea il numero degli agrofilii studiosi, con intelletto d'amore dei grandi interessi dell'agricoltura nazionale e solleciti nel difenderli per il bene della patria. (*Approvazioni*).

BORGNINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORGNINI. Alle egregie parole pronunziate dal nostro presidente all'indirizzo del fu nostro collega Pietro Bastogi, io non potrei aggiungerne alcuna, la quale potesse pretendere di avere un valore uguale. Mi permetterà però il Senato che io ne dica anche una unicamente in omaggio ad una grande dimestichezza e ad una speciale ed affettuosa amicizia della quale il nostro ex-collega, mi era stato largo per molto tempo.

Il nostro presidente ha commemorato il senatore Bastogi con parole splendide nella sua vita pubblica ed il nostro presidente disse cose vere e disse cose giuste.

Io non credo che siano molti quelli i quali, come il Bastogi, abbiano speso una vita più feconda e più utile nell'interesse del nostro paese.

Il senatore Bastogi colla sua intelligenza, colla sua attività ed anche col suo credito personale era riuscito a dotare di una larga rete di strade ferrate una gran zona vasta, importantissima e ricca dell'Italia meridionale.

Questa rete forse quella zona di territorio l'avrebbe avuta egualmente, ma non l'avrebbe potuta avere che con grandi sacrifici dell'erario pubblico.

Il senatore Bastogi costruendo quelle ferrovie costituiva altresì, e coraggiosamente, una potente associazione industriale, la quale mostrò di saper vivere e di saper prosperare; una associazione la quale da tempo è ai servizi del paese nostro, ma che all'occorrenza, anche

abbandonata a se stessa, saprebbe certamente vivere e nuovamente prosperare da se sola.

Ora di questi uomini dotati di capacità superiore, tenaci nei loro propositi, pieni di slancio e di risorse, io credo che il nostro paese avrebbe bisogno di averne molti; imperocchè se molti fossero gli uomini come il defunto senatore Bastogi, probabilmente e con maggiore facilità sarebbe risolta la questione che ci travaglia e ci preoccupa, del risorgimento e della prosperità economica della nostra penisola.

Patriota, letterato, finanziere, industriale, ministro il senatore Bastogi morendo, ha portato con sé la soddisfazione di aver giovato alla sua patria e di avere dell'opera sua lasciato tracce che durano. Soddisfazione grande e soddisfazione invidiabile resa maggiore per lui e i suoi superstiti, dacchè oggi il Senato commemorandolo, gliene ha fatta testimonianza solenne.

PELLOUX, *presidente del Consiglio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLOUX, *presidente del Consiglio*. A nome del Governo mi associo alle nobili parole di rimpianto che sono state pronunziate dall'egregio nostro presidente e dagli onorevoli Garelli e Borgnini in memoria dei nostri colleghi, che purtroppo in numero di tre abbiamo avuto la sventura di perdere in così breve periodo di tempo.

SPROVIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SPROVIERI. Prego l'Eccellentissima Presidenza di voler mandare le nostre condoglianze alle famiglie dei defunti nostri colleghi.

PRESIDENTE. Il senatore Sprovieri propone che il Senato voglia inviare le sue condoglianze alle famiglie degli estinti, che furono testè commemorati.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Presentazione di progetti di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il presidente della Camera dei deputati ha trasmesso tre proposte di legge; d'iniziativa della Camera stessa; approvate nella seduta dell'8 marzo 1899, con preghiera di volerle sottoporre all'esame del Senato.

I progetti di legge sono i seguenti:

Aggregazione del comune di Bentivoglio alla pretura di S. Giorgio di Piano;

Aggregazione del comune di Escalaplano alla pretura di S. Nicolò Gerrei;

Disposizioni sul patrimonio delle religiose cappuccine in Città di Castello.

Do atto al Presidente della Camera della presentazione di questi tre progetti di legge, i quali saranno stampati e distribuiti agli Uffici.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Mi onoro di presentare al Senato un progetto di legge riguardante: « Modificazioni alla legge 10 agosto 1884, n. 2644, sulle derivazioni di acque pubbliche ».

Mi onoro inoltre di presentare al Senato due altri progetti di legge, approvati dalla Camera dei deputati; il primo riguarda la « Cessione definitiva di alcune aree marittime al municipio di Palermo »; il secondo una « Spesa straordinaria per riparare i danni cagionati ad opere dello Stato, provincie, comuni e consorzi dalle alluvioni dell'autunno del 1898 ».

VACCHELLI, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VACCHELLI, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per « Autorizzazione di spesa per la pubblicazione dei documenti finanziari della Repubblica veneta », già approvato dalla Camera dei deputati.

Mi onoro pure di presentare al Senato un altro progetto di legge, approvato dalla Camera dei deputati, per « Autorizzazione a transigere la causa relativa ai biglietti consorziali che si riscontrarono duplicati ».

Finalmente, adempiendo all'impegno preso innanzi al Senato, presento nuovamente, con qualche modificazione, il disegno di legge sulla sequestrabilità e cedibilità degli stipendi degli impiegati.

Quest'ultimo disegno di legge domando che venga trasmesso allo stesso Ufficio centrale, che già ebbe ad esaminare il primo sullo stesso argomento.

PRESIDENTE. Do atto al ministro dei lavori pubblici della presentazione del progetto di legge:

Modificazioni alla legge 10 agosto 1884 sulle derivazioni di acque pubbliche.

Questo disegno di legge sarà stampato e distribuito per essere esaminato dagli Uffici.

Do atto al ministro dei lavori pubblici della presentazione del progetto di legge:

Cessione definitiva di alcune aree marittime al municipio di Palermo.

Anche questo progetto di legge sarà trasmesso all'esame degli Uffici.

Do atto parimenti al ministro dei lavori pubblici della presentazione del disegno di legge relativo alla « Spesa straordinaria per riparare ai danni cagionati ad opere dello Stato, Provincie, Comuni e Consorzi dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1898 ».

Questo disegno di legge sarà, per ragione di competenza, inviato alla Commissione permanente di finanze.

Do atto al signor ministro del tesoro della presentazione del progetto di legge relativo alla « Sequestrabilità e cedibilità degli stipendi, paghe, assegni e pensioni »; il signor ministro ha chiesto che esso venga rinviato all'esame della stessa Commissione, che già ebbe a riferire sul precedente disegno di legge. Se non vi sono obiezioni, la proposta dell'onor. ministro s'intenderà approvata.

Do atto poi allo stesso ministro del tesoro della presentazione del disegno di legge:

Autorizzazione di spesa per la pubblicazione dei documenti finanziari della Repubblica Veneta.

Questo progetto di legge sarà, per ragioni di competenza, rinviato alla Commissione permanente di finanze.

Do atto finalmente al signor ministro del tesoro della presentazione del progetto di legge:

Autorizzazione a transigere la causa relativa ai biglietti consorziali che si riscontrarono duplicati.

Questo disegno di legge sarà trasmesso all'esame degli Uffici.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Fabbricazione e vendita di vaccini, virus, sieri e prodotti affini.

Propongo al Senato di voler permettere che venga prima in discussione l'altro progetto di legge concernente lo « Stanziamento di spesa di lire 6,678,000 ripartita in più esercizi per l'azienda dei tabacchi ».

Se non vi sono opposizioni, questa proposta s'intenderà approvata.

Approvazione del progetto di legge: « Stanziamento di spesa di lire 6,678,000 ripartita in più esercizi per l'azienda dei tabacchi » (N. 44).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del progetto di legge: « Stanziamento di spesa di L. 6.678,000 ripartita in più esercizi per l'azienda dei tabacchi ». Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del progetto di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:
(V. Stampato n. 44).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

È autorizzata la spesa di L. 6,000,000, per provviste, all'infuori dell'ordinaria annuale, di tabacchi greggi, allo scopo di reintegrarne le scorte in misura corrispondente ai bisogni dell'esercizio dell'azienda dei tabacchi.

L'anzidetta somma sarà stanziata negli stati di previsione della spesa del Ministero delle finanze in un capitolo speciale della categoria I, titolo II, spese effettive straordinarie, ripartendola per la somma di L. 1,500,000 sull'esercizio 1899-1900 e per la parte residua sopra i tre successivi esercizi colla legge di bilancio.

(Approvato).

Art. 2.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire 678,000 per nuove costruzioni occorrenti:

a) a dotare dei locali, necessari per la cura e la conservazione dei tabacchi in foglia, le Agenzie di coltivazione di Foiano in Val di Chiana e Cava de' Tirreni;

b) all'ampliamento della manifattura dei tabacchi in Modena.

La somma preindicata verrà suddivisa in due parti eguali e inserita in altri capitoli della parte straordinaria della spesa effettiva del Ministero delle finanze nei due esercizi 1898-99 e 1899-1900.

(Approvato).

Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge: « Fabbricazione e vendita di vaccini, virus, sieri e prodotti affini » (N. 14).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca adesso la discussione del progetto di legge: « Fabbricazione e vendita di vaccini, virus, sieri e prodotti affini ».

Siccome l'Ufficio centrale ha presentato alcune variazioni al progetto proposto dal Governo, prego il signor ministro dell'interno a voler dire se consente che la discussione si apra sul progetto dell'Ufficio centrale.

PELLOUX, *presidente del Consiglio e ministro dell'interno*. Dichiaro che non ho difficoltà a che la discussione si apra sul progetto dell'Ufficio centrale; però mi riservo agli articoli 2 e 3 di fare piccole osservazioni, che spero saranno accettate dall'Ufficio centrale stesso.

PRESIDENTE. Allora prego il signor senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge dell'Ufficio centrale.

(DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge).

(V. Stampato n. 14-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FERRARIS. Io non mi oppongo in modo nè diretto, nè indiretto al principio che informa la legge e alle modificazioni proposte dal nostro Ufficio centrale; ma ho chiesto la parola unicamente per spiegare alcuni dubbi che mi sono sorti per talune modificazioni.

La legge del 2 dicembre 1888, che ha costituito il Consiglio superiore di sanità, gli ha dato uno speciale carattere di tecnicità, necessario appunto per poter avere un giudizio conforme scientifico e tale che possa applicarsi nei

limiti del possibile a tutti quei rimedi che in questo disegno di legge son detti sieri, virus, vaccini, ecc.

Ora nelle modificazioni che si fecero dall'Ufficio centrale vi è una proposta che è nè conforme al progetto che venne proposto dal Ministero, nè tanto meno ai principî generali sanciti dalla predetta legge 2 dicembre 1888.

Infatti il progetto di legge del Ministero portava la locuzione: « sul parere conforme del Consiglio superiore di sanità »; invece queste parole sono bensì conservate nell'art. 2, ma scompaiono nell'art. 1 ed all'art. 3. Ora, a mio avviso, ciò costituisce una lacuna od almeno dà luogo ad un dubbio che deve essere chiarito.

Nella terminologia delle leggi s'indica sempre la necessità di sentire i pareri dei Consigli consultivi colle parole: « udito o sentito il Consiglio di Stato, o il Consiglio tecnico speciale che deve presiedere a questa o a quella parte di pubblica amministrazione ».

Ora, allorchando si tratta solamente e semplicemente di avere una direzione la quale diminuisca o salvi la responsabilità del potere esecutivo, si dichiara espressamente che il provvedimento del potere esecutivo, debba essere conforme al voto del Consiglio consultivo.

Adottando la formola proposta dal nostro Ufficio centrale, si urta contro la consuetudine e terminologia legislativa in materia di formazione di regolamenti per la esecuzione delle leggi; e non si dice chiaramente come si collegino le disposizioni del potere esecutivo, col parere dei Consigli consultivi.

Piaccia al Senato di ricordare la relazione dell'Ufficio centrale; ivi è indicata una delle ragioni per le quali si potrebbe dispensare il Governo dalla conformità del parere consultivo; e ciò può avvenire quando si tratta di stabilire la responsabilità del ministro che deve studiare i provvedimenti.

Ora mi pare che la responsabilità del ministro debba essere intiera per ciò che riflette l'ordine pubblico, non per ciò che ha riflesso a quelle mansioni che sono indicate dall'art. 3, e che sono principalmente mansioni tecniche.

Quindi, mi sembra che questo dubbio debba essere chiarito, o quanto meno che le disposizioni degli articoli che ho ricordati debbano essere meglio coordinate col vero scopo del progetto di legge. E quando si voglia venire

a questo convincimento, mi pare che sia meglio conforme alla legge del 2 dicembre 1888 lo stabilire che il giudizio del Consiglio superiore di pubblica sanità debba esser quello che, in ordine alle specialità ed alle tecniche delle attribuzioni di quel Consiglio, costituisce norma per il potere esecutivo.

E, poichè ho la parola, accennerò anche ad un'altra menda che, a mio avviso, evvi nel progetto in discussione. All'art. 2 del progetto si parla di *genuinità*. Comprendo il parlare di genuinità quando si tratta puramente di stabilire se vi è conformità fra il prodotto che si vende e quello che è stato anticipatamente riconosciuto innocuo per avviso dei corpi scientifici; ma, allorchando si deve porre mente alla responsabilità del Governo che deve essere coordinata con quella del Consiglio superiore di sanità, mi pare che non di *genuinità* si dovrebbe parlare, ma di *innocuità*.

Il Governo non deve garantire e non garantisce che quel tal rimedio o preparato produca quei tali effetti che l'inventore ha creduto di indicare col suo titolo, ma puramente e semplicemente deve garantire che quel tal rimedio è tale da poter essere adoperato senza nocimento della salute.

Questi sono i dubbi, che a parer mio debbono essere chiariti, per evitare - quando la legge sia approvata - che sorgano delle incertezze, ovvero che siano spostate le due responsabilità, e quella del Consiglio superiore di sanità che deve essere puramente e semplicemente tecnico, e l'altra che è propria del potere esecutivo.

Attendo pertanto schiarimenti dell'Ufficio centrale, e se essi saranno tali da dissipare i miei dubbi, io non farò altre osservazioni, ma, se non mi soddisfaccessero completamente, io mi riservo in questo caso di proporre quegli emendamenti che crederò opportuni ai singoli articoli.

TODARO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

TODARO, *relatore*. Rispondo partitamente alle due obiezioni mosse dall'onorevole senatore Ferraris.

La prima riguarda il motivo che ha determinato l'Ufficio centrale ad introdurre alcune modificazioni nell'arti. 1 del disegno di legge del Ministero, nel quale si è tolta la parola con-

forme, dicendo: « sul parere del Consiglio superiore di sanità » invece di dire: « sul conforme parere » come era scritto nel disegno ministeriale.

Nella relazione, che precede il disegno dell'Ufficio centrale, è stata data la ragione di tale innovazione. Certamente quando si tratta di questioni tecniche, il parere del Consiglio superiore di sanità, composto di persone tecniche, deve essere seguito dal ministro; in tal caso le decisioni del ministro devono essere conformi a quanto ha stabilito il Consiglio superiore di sanità. Ma, quando non si tratta di questioni tecniche, sibbene del regolamento, debbesi fargli sempre obbligo di sentire per la parte tecnica il parere del Consiglio superiore di sanità, come anche, per ciò che riguarda le disposizioni legislative, quello del Consiglio di Stato, ma si deve lasciare al ministro, che è il solo responsabile, la libertà delle sue decisioni.

Con l'art. I del presente disegno di legge si dà facoltà al ministro di disciplinare con apposito regolamento la produzione e la vendita dei vaccini, virus, sieri curativi e prodotti affini. Se in questo articolo lasciassimo la parola *conforme*, non resterebbe altro compito al ministro che di mettere la firma a ciò che avrà stabilito il Consiglio superiore di sanità.

Ora il regolamento deve essere emanato dal ministro, non dal Consiglio superiore di sanità. Ripeto: il ministro dovrà sempre sentire il parere del predetto Consiglio non solo, ma, trattandosi di materia di legge, dovrà sentire anche il parere del Consiglio di Stato: ma non per ciò il ministro dovrà essere legato alla volontà dell'uno o dell'altro Consiglio, sebbene gli si faccia obbligo di sentire il parere d'entrambi.

Ecco adunque perchè abbiamo tolto dall'articolo I la parola *conforme* ed abbiamo aggiunto: « inteso il Consiglio di Stato ».

Nell'art. 2, nel quale invece si tratta di questione tecnica, abbiamo lasciato la parola *conforme*, perchè in tal caso non solo deve essere sentito il Consiglio superiore di sanità, ma deve essere anche seguito il suo parere.

In quanto poi alla seconda questione, sollevata dal senatore Ferraris, vale a dire di sostituire, nell'art. 2, alla parola *genuinità* la parola *innocuità*, dico che ciò non potrà farsi senza andar incontro ad un inconveniente tale

che distruggerebbe l'effetto di questo disegno di legge.

La genuinità non si può confondere con la innocuità.

Il senatore Ferraris, nell'allegato annesso a questo disegno di legge, troverà la spiegazione della parola *genuinità*; troverà detto chiaramente che un siero curativo riesce utile per il principio od agente che esso contiene, principio che non si trova nel siero ordinario, sebbene questo sia innocuo. Troverà anche detto che non si può permettere che sia adoperato un siero, il quale, quantunque innocuo, non abbia l'efficacia voluta.

Siero curativo è quello del quale è riconosciuta la sua virtù contro una data malattia infettiva o la sua efficacia a combatterla; e sarà di buona qualità fino a tanto ch'esso conserverà questa proprietà.

Quindi la parola *genuinità* significa la proprietà riconosciuta in un siero da combattere una malattia infettiva, e non ha niente a che fare con la parola *innocuità*. E si capisce facilmente che l'uso di un siero, per quanto innocuo, pure non avendo virtù curativa o avendola perduta, riesca funesto e letale, impedendo l'impiego di quello che vale a debellare l'infezione.

Se l'onor. Ferraris si fosse dato la pena di leggere l'allegato annesso a questo disegno di legge, nel quale è chiaramente spiegato tutto ciò, certamente non avrebbe sollevata tale questione; tuttavia, a me pare che anche questa mia breve risposta sia sufficiente a chiarire il suo dubbio.

PELLOUX, *presidente del Consiglio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, *presidente del Consiglio*. È questa veramente una questione talmente tecnica che a me riesce un po' ardua.

Ma mi pare che, dopo quanto ha detto il relatore, onor. Todaro, il senatore Ferraris possa essere tranquillo sulla interpretazione che si dà a questo disegno di legge.

Il senatore Ferraris dice che le spiegazioni date delle varianti fatte dall'Ufficio centrale al progetto ministeriale andrebbero contro alla legge del 22 dicembre 1888.

La legge del 1888 prescrive i casi in cui si debba generalmente domandare il parere del

Consiglio superiore di sanità. Ma nella legge non c'è nulla assolutamente che imponga all'autorità responsabile di attenersi strettamente a questi pareri.

Ora, quando togliendo le parole « su parere conforme » dell'art. 1, l'Ufficio centrale ha aggiunto « su parere del Consiglio superiore di sanità e inteso il Consiglio di Stato » ha voluto evidentemente intendere la cosa sotto la forma generale dei regolamenti, cioè che questo regolamento non si può fare senza aver chiesto il parere del Consiglio di sanità; ma, precisamente come regolamento, sfuggirebbe alla responsabilità ministeriale, se si dovesse stare assolutamente al parere che può aver dato il Consiglio superiore di sanità; e sarebbe anche inutile aggiungere « inteso il parere del Consiglio di Stato ».

Perchè evidentemente, se questo regolamento deve essere quale lo ha presentato il Consiglio superiore, non è più il caso di farlo neppure esaminare dal Consiglio di Stato.

Ora tutto questo non toglie che lo spirito vero della legge, e lo spirito che si deve supporre in un Ministero qualunque che voglia interpretare rettamente i suoi doveri, sia che, se non vi sono ragioni speciali per distaccarsi in tutto od in parte dal parere del Consiglio superiore, questo debba sempre essere seguito.

Quindi per questo punto credo che il senatore Ferraris può star tranquillo.

Riguardo poi alla questione della *genuinità*, come è detto nell'art. 2, dopo le parole del relatore non avrei nulla da aggiungere; difatti, come abbiamo rilevato e spiegato nell'allegato al progetto, la differenza che vi è fra la genuinità e l'efficacia od innocuità, che sono cose ben differenti, sta in ciò che la genuinità vuol dire che il siero sia veramente quale fu riconosciuto dover essere, e non sia cambiato od alterato.

Quanto riguarda alla innocuità e alla efficacia è questione che non ha nulla che fare con la genuinità.

Una volta che il siero è quale deve essere, la sua genuinità è riconosciuta; ed è precisamente con queste visite di controllo previste all'art. 2 che lo si riconosce.

Spero che l'onor. Ferraris non vorrà insistere nelle sue osservazioni.

FERRARIS. Mi riservo poi di parlare sugli articoli 1 e 2.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Senza l'autorizzazione del ministro dell'interno, nessuno può fabbricare a scopo di vendita:

- a) Vaccini;
- b) Virus;
- c) Sieri curativi;
- d) Tossine, antitossine ed ogni altro prodotto affine.

Le condizioni necessarie ad ottenere tale autorizzazione e le modalità concernenti la produzione e la vendita, saranno designate da apposito regolamento sul parere del Consiglio superiore di sanità, ed inteso il Consiglio di Stato.

FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FERRARIS. Temo non esser riuscito a farmi intendere; cercherò di spiegarmi meglio, e allora io mi ricrederò ritenendo di aver commesso un errore, oppure e l'onor. signor ministro e l'Ufficio centrale ammettano che le ragioni alle quali appoggio le mie osservazioni sono fondate.

Ammetto che, allorché il Governo deve emanare un regolamento esecutivo, debba, secondo i diversi effetti di questo regolamento, sentire o il Consiglio di Stato o i Consigli speciali tecnici o che anche non sia tenuto di udire il parere di nessun corpo consultivo.

E qui dico subito che mi riservo di fare forse alcune osservazioni intorno alla forma dell'art. 2; per ora sto alla sostanza dell'art. 1.

Ho già accennato che il Governo, allorché secondo le facoltà concesse gli da questa legge, emanerà il regolamento, dovrà seguire due criteri nelle sue mansioni. Una mansione è assolutamente di spettanza del Governo ed è l'obbligo che esso ha di tutelare l'ordine pubblico, di coordinare le disposizioni disciplinari alle altre istituzioni dello Stato, alle leggi, e l'altra è piuttosto speciale al Consiglio tecnico.

Per ciò che riguarda l'ordine pubblico il Governo non deve sentire avvertimenti, nè consigli, nè pareri del Consiglio tecnico, perchè questo non è competente nelle materie di governo; ma nella parte tecnica, necessariamente deve seguirsene il voto.

Il Consiglio superiore di sanità però non deve entrare affatto nelle questioni che riguardano esclusivamente il Governo, ma deve attenersi solamente a quelle questioni tecniche che lo riguardano.

Quando il Consiglio superiore volesse uscir fuori da queste sue attribuzioni, il Governo avrebbe diritto di non tener conto delle sue osservazioni; ma quando esso propone e dispone di cose proprie della sua competenza, il Governo non deve assumere la responsabilità di agire contrariamente al voto del Consiglio stesso. Ecco perchè deve farsi una distinzione riguardo al regolamento che emanerà il Governo del Re.

Ma l'onor. ministro disse: Il Governo non ha al certo alcun interesse o volontà di mettersi in opposizione con il Consiglio superiore di sanità.

In questo siamo perfettamente d'accordo, ma siccome nel regolamento si parla indistintamente, senza fare alcuna distinzione in questo articolo, deve accadere per necessaria conseguenza che il Governo non sarebbe vincolato dal voto del Consiglio superiore di sanità neppure nei riguardi tecnici. Questo a me pare assolutamente inammissibile, perchè si viene a dire in sostanza che il ministro senta il Consiglio superiore unicamente *pro forma* e non per conformarsi a quello che è di sua competenza. Nè si dica che il Consiglio superiore di sanità colla legge del 2 dicembre 1888 può essere consultato e deve essere consultato nelle materie che sono contemplate in quella legge, perchè coll'attuale progetto di legge noi aggiungiamo a quella del 1888 speciali disposizioni riguardanti la vendita dei *virus*, e di altri preparati, e stabiliamo che debba sentirsi il voto del Consiglio superiore di sanità.

Credo quindi che l'Ufficio centrale dovrebbe fare questa distinzione: « Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità nelle cose attinenti alla tecnicità e sentito inoltre il Consiglio di Stato ».

Vengo ora alla forma.

Ma che cosa vuol dire *sul conforme parere*? Me lo perdoni l'Ufficio centrale, non si capisce.

Se vogliamo usare una parola che può essere accettabile in dialetto e forse anche in lingua francese, urta contro tutta la fraseologia delle nostre leggi. Infatti si dice sempre: sentito il parere o del Consiglio di Stato o degli altri Consigli. Per quale ragione vogliamo noi in questo progetto variare la locuzione e introdurre una che potrebbe dar luogo ad interpretazioni erronee? Si deve dire: Sentito il parere. Ora se il ministro e l'Ufficio centrale non credono di assentire queste osservazioni non farò nessuna proposta concreta, solo mi limito a dire che il progetto di legge, quale viene proposto dall'Ufficio centrale ed accettato dal presidente del Consiglio sembra imperfetto ed insufficiente allo scopo.

Qualora l'Ufficio centrale ed il ministro vorranno riconoscere la necessità di fare una distinzione per le materie sulle quali debba essere sentito il Consiglio superiore di sanità, allora bisognerà che ne risulti dall'articolo questa distinzione.

SAREDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAREDO. Mi duole, lo confesso, di dover dissentire dal mio egregio e carissimo collega ed amico il senatore Ferraris.

Io credo che la formula dell'Ufficio centrale sia assolutamente preferibile a quella del progetto ministeriale. Dirò poi in che punto vado d'accordo col senatore Ferraris.

Egli vorrebbe che le deliberazioni del Consiglio superiore di sanità fossero obbligatorie pel ministro. Ma egli ben sa che il Consiglio superiore di sanità è un corpo consulente, che esprime dei pareri, dà voti, ma come corpo consulente non è un potere esecutivo. Anche quando approva non emana decreti.

Il suo parere è un fatto interno, perchè, come corpo consulente, non è in rapporto col pubblico, come non lo è con le amministrazioni; emessi i suoi voti, li trasmette al ministro: chi dà loro carattere esecutivo, chi lo estrinseca, lo attua, è il decreto del ministro competente.

Ora nessuno di noi s'immagina certamente che sia nella competenza di un collegio consulente di fare un decreto od un regolamento. Può preparare il decreto, può compilare il regolamento, ma non spetta a lui di renderlo

esecutivo, di promulgarlo. Quindi io credo che, anche secondo il nostro diritto pubblico, la formula dell'Ufficio centrale sia da preferirsi.

Vi è poi una ragione di convenienza. L'emettere o no un dato provvedimento importa non solamente un giudizio tecnico, ma qualche volta un giudizio di convenienza politica o amministrativa, un giudizio d'opportunità. Questo giudizio non lo può fare il Consiglio superiore che è un collegio esclusivamente tecnico; spetta naturalmente al ministro responsabile.

Ed è per ciò, ripeto, che anche per ragioni di convenienza, è necessario che vi sia la divisione delle competenze. Da una parte il Consiglio superiore di sanità che dà il suo parere, dall'altra il Governo che emana, sotto la sua responsabilità, il relativo provvedimento.

Dove poi sono d'accordo col senatore Ferraris è quanto alla formula che veramente è nuova; si dice: « inteso il Consiglio di Stato ».

Tutte le nostre leggi dicono « sentito o udito il parere del Consiglio di Stato ».

Quindi sarebbe bene modificare questa parte. Capisco che è una quistione di parole; ma che bisogno c'è di cambiar la formula ordinaria?

Poichè ho la parola, mi si permetta qui di sollecitare dall'onor. ministro una dichiarazione che ritengo assolutamente necessaria, ed è questa: il Senato sa quante questioni si sono sollevate e in sede giudiziaria e in sede amministrativa, ogniquale volta in una legge si sia trovata questa formula che leggiamo nel capoverso ultimo di quest'articolo, dove è detto: « Il Governo del Re farà un regolamento ».

E le questioni che si sono sollevate sono sempre state queste; cioè se il regolamento emanato in esecuzione di una formale ed espressa disposizione di legge, sia da ritenersi come una specie di mandato legislativo che debba avere la stessa efficacia della legge.

Ora noi abbiamo molte decisioni di autorità giudiziarie, molti pareri del Consiglio di Stato che hanno data a questa questione le più diverse soluzioni.

Ora desidero che il signor ministro dichiari che questo è un regolamento come gli altri, e che non s'intende affatto che abbia carattere legislativo.

Come avviene che il legislatore invece di regolare una data materia, esso stesso la deferisca ad un regolamento?

Per la ragione che si tratta di disposizioni che devono essere opportunamente modificate ad *usu exigente humanis necessitatibus*, ossia man mano che l'esperienza lo consiglia, quando occorre e senza che si debba per questo mettere in moto la macchina legislativa. Ora questa competenza è data dalla natura medesima delle cose al potere esecutivo.

Quindi ripeto ancora: prego l'onor. ministro di fare questa dichiarazione, affinchè rimanga consacrata in atti, che cioè qui si tratta di un regolamento come gli altri, fatto in virtù dell'art. 6 dello Statuto, e non già di una pretesa delegazione di poteri al Governo del Re.

FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FERRARIS. L'autorevole parola del senatore Saredo mi obbliga a svolgere nuovamente un concetto che può servire anche ad anticipato commento alla legge che si vuole emanare.

Il senatore Saredo dice:

« Ma insomma i decreti si fanno dal potere esecutivo, non dal Consiglio di Stato ».

Rispondo: allora in tutte le leggi nelle quali fu detto che il parere del Consiglio di Stato dev'essere conforme, si sarebbero commesse altrettante violazioni?

Ma non è così, perchè quando si tratta di un Consiglio tecnico istituito per legge, si deve supporre che nelle questioni tecniche questo Consiglio ne sappia più o meglio del potere esecutivo. Ciò non vuol dire che quello sia a questo superiore.

Perocchè non vi è nessuno il quale possa pretendere di avere la specialità delle cognizioni che ad un ramo speciale di scienza si riferiscono.

È dunque l'uomo di scienza che deve dare il suo avviso; e sarebbe davvero strano, che colui il quale avesse tutte le cognizioni necessarie per stabilire l'innocuità di un rimedio non fosse poi ascoltato in questa materia dal potere esecutivo.

Ma si disse dall'onorevole mio amico e collega Saredo che effettivamente il potere esecutivo non deve essere vincolato nella propria azione. Questo l'ho ammesso anch'io.

Intendiamoci bene: spetta al Governo vigilare che i rimedi, pubblicati come specifici, siano conformi alle norme altrimenti stabilite

da leggi e da regolamenti? Faccio un esempio, forse volgare, che tuttavia vale a chiarire il mio concetto. Supponiamo che un tale proponga uno specifico per pronosticare il sesso della prole; in questo caso il Governo ha nelle sue attribuzioni certo facoltà di impedirne la pubblicità.

Quando si tratta di materie che toccano l'ordine pubblico, il Governo ha la plenipotenza; ma, quando si tratta di materie tecniche, il Governo deve piegarsi al parere del corpo scientifico costituito.

Il mio onorevole amico dice che il Consiglio superiore di sanità non può vincolare il Governo. È appunto per questa ragione che io, distinguendo, dico che il Governo deve sentire il Consiglio superiore di sanità nelle materie tecniche.

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Io credo che il progetto della Commissione non vada perfettamente d'accordo, ossia non armonizzi con le vigenti disposizioni della legge di sanità.

La legge di sanità in materia di sieri dice: — Articolo 27. ... « chiunque venda o distribuisca sostanze o preparati annunziati come rimedi o specifici segreti, che non siano stati approvati dal Consiglio superiore di sanità... ». Quindi in questa materia, il Consiglio superiore non dà un parere, come si è detto, ma ha una speciale giurisdizione, cioè, *approva*.

Ed ecco perchè io preferirei l'articolo del progetto ministeriale, che è più esatto e conforme alla legge del 22 dicembre 1888, il quale articolo del progetto ministeriale è così concepito: ... « le condizioni necessarie ad ottenere tale autorizzazione ed i modi concernenti la fabbricazione e la vendita saranno designati da apposito regolamento, su *conforme* parere del Consiglio superiore di sanità ». Vi aggiungerei solo, per la parte giuridica: « inteso il Consiglio di Stato ».

SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SAREDO. Qui c'è veramente equivoco: leggiamolo questo benedetto articolo!

Esso dice: « Le condizioni necessarie ad ottenere tale autorizzazione e le modalità concernenti la produzione e la vendita, saranno designate da apposito regolamento, sul parere

del Consiglio di sanità, e inteso il Consiglio di Stato ».

Dunque questo articolo non ha niente a che fare con le disposizioni citate della legge 22 dicembre 1888. Si tratta di una legge nuova, di una legge che intende regolare con particolari disposizioni una materia non sufficientemente o non bene regolata finora.

Quindi, la legge del 1888 disporrà quello che crede, e questa legge a sua volta disporrà ciò che si riterrà più opportuno: dobbiamo perciò esaminare e discutere la nuova legge, fatta astrazione da quella del 1888.

Questo progetto di legge dispone che le condizioni necessarie per l'autorizzazione e la vendita di questi sieri saranno determinate da un regolamento.

Vi è dunque questo dissenso fra il senatore Ferraris e l'Ufficio centrale. Il senatore Ferraris vuole che questo regolamento sia quale lo voterà il Consiglio superiore.

Invece il progetto dice che il Consiglio superiore darà il suo voto, ma lascia naturalmente al ministro, che deve firmare il decreto, il diritto di non accettare taluna disposizione che vi sia contenuta. Ed è giusto.

Non è detto infatti che tutto quello che il Consiglio di sanità proporrà debba essere una verità assoluta: può proporre qualche disposizione non utile, non opportuna. Or come si potrà negare un potere di apprezzamento al ministro, che colla sua firma assume la responsabilità del regolamento?

Perchè non gli si dovrà riconoscere un diritto che gli viene dalle nostre istituzioni?

È quindi evidente che la proposta dell'Ufficio centrale sia un ritorno ai principî del nostro diritto pubblico.

PRESIDENTE. Senatore Ferraris, fa ella delle proposte?

FERRARIS. Io ho già dichiarato che non faccio proposte; la responsabilità di una legge cattiva è di chi l'approva.

TODARO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TODARO, *relatore*. Io sono d'accordo con quanto ha detto l'on. senatore Saredo, perchè risponde al concetto dell'Ufficio centrale, vale a dire: è in facoltà del potere esecutivo di fare i regolamenti, essendo esso responsabile, e non il Consiglio superiore, che è chiamato solamente

a dare pareri, i quali non possono essere mandati imperativi, tranne che il fatto stesso non si imponga, come è nel caso in cui si tratti di materia tecnica, la quale può essere apprezzata soltanto dalle persone che ne hanno competenza. Dico solo in questo caso deve sottostare la volontà del ministro a quella del Consiglio superiore di sanità, e la parola *conforme* significa precisamente ciò.

Ringrazio quindi il senatore Saredo dell'appoggio dato alle proposte dell'Ufficio centrale.

Quanto alla parola che egli vorrebbe modificare; cioè dire: *sentito* e non *inteso*, è una questione da farsi col Tommaseo; ma a me pare che forse sia meglio adoperare la parola *inteso*, perchè il sentire è dei sensi e l'intendere è della mente.

Quanto poi riguarda l'aggiungere la parola *parere*, cioè *sentito* o *inteso il parere*, mi pare che possa farsi a meno, poichè è sottintesa, essendovi la stessa parola poco prima; quindi l'Ufficio centrale mantiene l'articolo anche per la sua forma.

PELLOUX, *presidente del Consiglio*. Domandò la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLOUX, *presidente del Consiglio*. Io veramente ho presentato il disegno di legge in altra forma e mi sono arreso poi alle argomentazioni dell'Ufficio centrale perchè ho dovuto convincermi che esso aveva ragione di fronte a me.

Adesso nella discussione c'è chi dice invece che ho ragione io contro l'Ufficio centrale! (*Si ride*); ma lasciamo da parte questa questione.

Osservo che il senatore Ferraris ha ammesso implicitamente che il regolamento va fatto « sentito il parere » ma ammette anche che è un regolamento che si deve comporre di parti che possono essere tecniche e di parti dispositive.

Ora il senatore Ferraris dice: scindete queste due parti, la parte tecnica dalla parte dispositiva.

Mi pare che dal momento che l'onorevole senatore ammette che ci può essere nel regolamento una parte puramente dispositiva la quale non è essenzialmente tecnica, potrebbe rimettersi alla dichiarazione che è stata fatta e che non ha difficoltà di ripetere per conto mio, nella relazione dell'Ufficio centrale che è questa:

« Intanto l'Ufficio centrale ha creduto di apportare alcune modificazioni al primo ed al terzo articolo del disegno ministeriale, nell'intento di lasciare al solo ministro la responsabilità delle decisioni, che non hanno carattere tecnico ».

Quindi questa dichiarazione vuol dire che il regolamento sarà fatto, inteso il parere del Consiglio Superiore di Sanità, e che evidentemente con questa dichiarazione si sottintende che, per la parte sostanzialmente tecnica, questo parere sarà seguito.

Del resto un'altra prova di questo concetto, come ha già osservato il relatore, si trova nell'art. 2° quando si dice:

« I prodotti sopraccennati potranno, per assicurarne la genuinità, essere sempre sottoposti a controllo nei laboratori scientifici dipendenti dalla Direzione della sanità od in altri che saranno indicati dal ministro dell'interno sul *parere conforme* del Consiglio superiore di Sanità ».

E qui abbiamo precisamente il caso tecnico.

Dunque si riconosce, implicitamente ed esplicitamente, che, quando si tratta di parte tecnica, si deve seguire il parere del Consiglio superiore, ma che nella parte dispositiva si deve lasciare la responsabilità al Governo.

Ecco come intendo io la questione, e perciò mi rimetto pienamente anche a quello che ha detto il senatore Saredo.

Faccio poi un'altra dichiarazione. Quando parlo di regolamento intendo regolamento che può essere anche variato, sempre però nei modi prescritti dalla legge. Un regolamento approvato oggi può cambiarsi domani quando se ne veda la necessità, ma sempre nei modi prescritti dalla legge, e sentito il parere del Consiglio superiore e del Consiglio di Stato. In quanto alla domanda relativa alla forma - *su parere conforme* - su questo *francesismo* che sarebbe mio, io dichiaro che accetto qualunque proposta e non faccio questione di parole. Non ho altro a dire.

PRESIDENTE. Non essendovi proposte speciali, metto ai voti l'articolo 1 nel testo già letto. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

I prodotti sopraccennati potranno, per assicurarne la genuinità, essere sempre sottoposti a controllo nei laboratori scientifici dipen-

denti dalla Direzione della sanità od in altri che saranno indicati dal ministro dell'interno sul parere conforme del Consiglio superiore di sanità.

E sul parere dello stesso Consiglio saranno stabiliti i prodotti da controllarsi e con quali norme.

PELLOUX, *presidente del Consiglio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, *presidente del Consiglio*. Vorrei richiamare l'attenzione dell'Ufficio centrale su un punto solo, e piuttosto per una spiegazione che altro, allo scopo di intenderci meglio sul significato di questo articolo.

Come il Senato vede, c'è una differenza fra l'articolo proposto dal Ministero e quello proposto dall'Ufficio centrale, accettato anche dal Ministero; però mi è nato il dubbio che quando si dice nei laboratori scientifici dipendenti dalla direzione della sanità, od *in altri che saranno indicati dal ministro dell'interno su parere conforme del Consiglio superiore di sanità*, vi possa essere il caso che taluni intendano che si tratti di stabilimenti privati!

Io credo che sarebbe meglio lasciare il controllo ai soli laboratori scientifici dipendenti dalla direzione di sanità; ma se si vuole aggiungere *od in altri*, vorrei che questi altri, fossero più specificati, perchè non vi fosse la possibilità che si potesse lasciare questo controllo anche a stabilimenti privati.

Ammetto che si possa fare questo controllo nei laboratori delle università, ma non in stabilimenti privati, poichè evidentemente sarebbe un poco pericoloso.

Richiamo per ciò l'attenzione dell'Ufficio centrale su questo punto.

TODARO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TODARO, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta le modificazioni accennate dal ministro dell'interno, perchè sono secondo le intenzioni dell'ufficio stesso.

Quando si dice in questo art. 3: « nei laboratori scientifici dipendenti dalla direzione della sanità od in altri », s'intende dire: « in altri istituti governativi », vale a dire nei laboratori scientifici delle Università e ne' laboratori provinciali ed in quelli comunali.

L'Ufficio centrale ha inteso comprendere questi laboratori e non mai gli istituti privati. E poi, siccome è lo stesso ministro dell'interno quello che dovrà fare il regolamento per l'esecuzione di questa legge, e che deve indicare, sul parere conforme del Consiglio superiore, i laboratori che possano eseguire il controllo, certamente egli si servirà de' laboratori scientifici della direzione della Sanità. Lasciate intanto scritto nella legge che il Consiglio superiore possa indicare anche qualche altro laboratorio, sia universitario, che provinciale o comunale. per tale ufficio. Se poi in Italia sorgesse un giorno un istituto privato come è in Francia l'istituto Pasteur, in tal caso il governo potrebbe porre fidarsi del lavoro di un tale istituto, non ostante sia privato.

L'istituto Pasteur è privato, ma è salito in così grande riputazione che è garanzia per tutte le nazioni, ed il Governo francese, nella legge del 1895, ha indicato le facoltà di medicina e l'istituto Pasteur come laboratori di controllo.

Adunque non facciamo leggi restrittive, che contraddicano a' nostri principî costituzionali. Lasciamo la massima libertà, molto più che per l'esecuzione della legge è data facoltà al ministro dell'interno, di fare il Regolamento e il caso contemplato dall'art. 3, è circondato dalla garanzia del parere conforme del Consiglio superiore di Sanità.

ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ASTENGO. Io veramente mi acconcierei di preferenza all'osservazione fatta in principio dall'onorevole ministro.

Non vi è che un laboratorio della sanità, ed è quello che è alla dipendenza del Ministero dell'interno e del Consiglio superiore di sanità. Non vi sono altri laboratori dello Stato che questo, e preferirei quindi la dizione del progetto ministeriale che è più semplice e corretta; poichè con la dizione elastica proposta dall'Ufficio centrale temo che si potrà cadere, non dico adesso, ma in avvenire, nell'arbitrio.

Intendiamoci bene, e l'onor. relatore comprende benissimo cosa io voglio dire, senza che mi spieghi di più.

Dunque io preferirei la dizione: ... « potranno essere sempre sottoposti a controllo nei laboratori dipendenti dalla direzione di sanità ».

Così si eviterebbe tutto quello che può pa-

rere arbitrario; e quindi consentirei più volentieri nella proposta primitiva del ministro senza l'aggiunta dell'inciso proposto dall'Ufficio centrale che è molto pericoloso.

Io non intendo fare una formale mozione; ma richiamo sulle cose che ho detto l'attenzione dell'Ufficio centrale.

PELLOUX, *presidente del Consiglio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, *presidente del Consiglio*. Io ho già espresso il mio parere; certamente se l'Ufficio centrale volesse acconsentire, sarei d'avviso di finire colle parole, *della Direzione di sanità*; ma se l'Ufficio centrale mantiene la sua proposta dichiaro che l'intendo nel senso che ho detto, cioè che non sieno istituti privati.

Si è citato l'estero! Ma all'estero, si faccia quel che si vuole, io confesso che non oserei, al giorno d'oggi, dire che si potrebbe, senza inconveniente, fare questi controlli in istituti che non siano alla dipendenza diretta del Governo.

D'altra parte poi, siccome v'è l'autorizzazione del ministro dell'interno, capisco che non vi è pericolo immediato. Dunque rimarrebbe inteso che questi istituti non possono essere che quelli che dipendono da autorità costituite.

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Proporrei di votare per divisione l'articolo secondo. La prima parte dovrebbe fermarsi alle parole: « dipendenti dalla direzione della sanità », e l'altra parte si voterebbe dopo.

PRESIDENTE. La votazione per divisione è sempre di diritto, ma ella non propone emendamenti?

ASTENGO. Io proponevo di sopprimere la seconda parte, ma, se insiste l'Ufficio centrale, si voti pure anche la seconda; chi non la vorrà, voterà contro.

TODARO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TODARO, *relatore*. Capisco ciò, cui allude il senatore Astengo, ma non partecipo alle sue apprensioni. Non posso dubitare del Governo del mio paese, qualunque siano gli uomini che verranno al potere. Non credo che di quest'articolo si possa fare abuso; dapoichè in esso vi sono tutte le garanzie. Sono i laboratori dipendenti dalla direzione di sanità che eser-

citano ordinariamente il controllo; perchè poi si possa fare il controllo in uno dei laboratori delle università, o in un laboratorio provinciale o comunale, si richiede il parere conforme del Consiglio superiore di sanità, il quale poi deve giudicare se si abbia o no a dare l'autorizzazione alla produzione a scopo di commercio ed alla vendita del prodotto in discussione.

È vero che noi non ci troviamo nel caso eccezionale della Francia, che ho ricordato prima, ma abbiamo alcuni laboratori d'università ed alcuni laboratori comunali per l'igiene, nei quali si fanno le ricerche con grande serietà, e quindi in questi si può avere fiducia. Da quanto ho detto prima, l'articolo 2 contempla solo questi laboratori scientifici e non i laboratori privati; credo che tale dichiarazione basterà. Se poi volete aggiungere « in altri laboratori o stabilimenti pubblici » non ho difficoltà d'accettare tale aggiunta, ma dopo quanto si è detto, la credo superflua.

SAREDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAREDO. Anche in questo sono d'accordo con l'Ufficio centrale.

Nel primo comma dell'art. 2 è detto che i prodotti, per assicurarne la genuinità, saranno sottoposti a controllo (una parola che non mi piace) nei laboratori scientifici dipendenti dalla direzione della sanità.

Quanti sono questi laboratori?

TODARO, *relatore*. Ve ne è uno solo: quello di Roma.

SAREDO. Vuol dire che tutto questo lavoro, abbastanza complicato, sarebbe circoscritto ad un solo laboratorio, a quello di Roma; il che sarebbe abbastanza grave.

Invece l'articolo, così come è concepito, dà tutte le cautele che si possono desiderare. Esso aggiunge che il controllo può essere esercitato anche in altri laboratori, che saranno indicati dal ministro dell'interno, sul parere conforme del Consiglio superiore di sanità.

Ora noi sappiamo che, per esempio, a Milano, a Napoli, vi sono dei gabinetti e laboratori municipali di prim'ordine, diretti da uomini di grandissima autorità e competenza; ciò posto, se il ministro dell'interno crede di poterli designare per l'esercizio di questa funzione, io domando la ragione per cui lo si dovrà privare

di una facoltà il cui esercizio si volgerà a beneficio di un pubblico servizio.

Rinnovo quindi al ministro la preghiera di accogliere la proposta dell'Ufficio centrale, perchè offre tutte le garanzie che si possono desiderare.

PRESIDENTE. Faccio notare che il signor ministro non si è opposto alla proposta dell'Ufficio centrale.

Passiamo dunque ai voti.

Essendo stata chiesta la votazione per divisione, pongo ai voti la prima parte del primo comma dell'articolo 2, così concepita:

Art. 2.

« I prodotti sopraccennati potranno, per assicurarne la genuinità, essere sempre sottoposti a controllo nei laboratori scientifici dipendenti dalla Direzione della sanità... »

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Pongo ai voti la seconda parte del primo comma dell'art. 2, così concepita:

... od in altri che saranno indicati dal ministro dell'interno sul parere conforme del Consiglio superiore di sanità ».

Metto ai voti questa seconda parte del primo comma dell'articolo 2.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Metto ai voti il secondo comma dell'articolo 2: « E sul parere dello stesso Consiglio saranno stabiliti i prodotti da controllarsi, e con quali norme ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Metto ai voti il complesso dell'articolo secondo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Art. 3.

Lo smercio nel Regno dei prodotti di cui all'art. 1°, preparati all'estero, dovrà essere autorizzato dal Ministero dell'interno sul parere del Consiglio superiore di sanità, e sotto le condizioni da stabilirsi nel regolamento, di cui al ricordato articolo.

A questo articolo il signor relatore ha presentata una proposta di modificazione. Pregho il signor senatore Todaro, relatore, di darne lettura.

TODARO, *relatore*. Per rendere più chiaro l'articolo 3, l'Ufficio centrale propone la seguente redazione:

« Lo smercio nel Regno dei prodotti contemplati nell'art. 1°, preparati all'estero, non potrà farsi senza l'autorizzazione del ministro dell'interno, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità, sotto le condizioni da stabilirsi nel regolamento di cui all'articolo ricordato ».

PELLOUX, *presidente del Consiglio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLOUX, *presidente del Consiglio*. È precisamente quello che mi ero riservato di proporre in principio di seduta, quando avevo detto che avrei domandato di parlare sull'art. 3.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale dunque propone ed il signor ministro l'accetta la seguente nuova redazione dell'articolo 3:

Art. 3.

« Lo smercio nel Regno dei prodotti contemplati dall'art. 1, preparati all'estero, non potrà farsi senza l'autorizzazione del Ministero dell'interno sul parere del Consiglio superiore di sanità e sotto le condizioni da stabilirsi nel regolamento, di cui al ricordato articolo ».

Se nessuno chiede la parola, lo pongo ai voti.
Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 4.

I contravventori alle disposizioni della presente legge e del regolamento, di cui all'art. 1, sono puniti con la pena dell'ammenda da lire cento a cinquecento.

Per i recidivi oltre la pena pecuniaria, si applicherà quella degli arresti fino a giorni 20.

L'applicazione delle pene suddette si farà senza pregiudizio dei provvedimenti riservati all'Autorità amministrativa a tutela della sanità pubblica, e delle pene sancite dal codice penale per reati da esso previsti.

(Approvato).

Si procederà, or ora alla votazione, a scrutinio segreto, di questo disegno di legge.

MEZZACAPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MEZZACAPO. È noto al Senato che uno dei nostri colleghi, il senatore Tommasi-Crudeli, è ammalato da tempo non breve. Ora poi è stato colpito da una gravissima sventura di famiglia.

Desidererei che il nostro presidente, se ha notizie delle condizioni di salute del nostro collega, ce le fornisca; altrimenti lo pregherei di domandarle.

TODARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TODARO. Mi associo a quanto ha detto il collega senatore Mezzacapo e prego il presidente ed il Senato di voler porgere le nostre condoglianze all'egregio collega Tommasi-Crudeli per la dolorosa perdita dell'amata compagna della sua vita.

MEZZACAPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEZZACAPO. Mi associo tanto più volentieri alla proposta fatta dall'on. Todaro perchè son sicuro che ciò arrecherà un conforto morale, e forse anche influirà sulle condizioni di salute del nostro collega Tommasi-Crudeli.

PRESIDENTE. Mi onoro di informare il Senato che da parecchi giorni la Presidenza si è fatta un dovere di chiedere notizie alla famiglia della salute del nostro collega Tommasi-Crudeli.

Anzi io stesso, ieri verso le tre, mi sono recato per fargli visita, ma appunto in quel momento ho ricevuto la dolorosa notizia che egli aveva perduto la fedele compagna della sua vita. Posso anche dire che le condizioni di salute dell'egregio collega erano migliorate, ma dopo il colpo ricevuto avrà bisogno di grande cura. Ora io prego il Senato di volermi concedere di portare una parola di conforto al nostro ben amato collega (*Benissimo*), affinchè egli sappia che noi abbiamo partecipato al suo vivo dolore, e che ci auguriamo al tempo stesso che possa in breve, restituito in salute, riprendere il suo posto fra di noi che l'aspettiamo di gran cuore. (*Vive approvazioni*).

TODARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TODARO. Corrono non buone voci sulla salute del nostro ottimo collega Potenziani; prego la Presidenza di assumere notizie e comunicarle al Senato.

PRESIDENTE. Prego il collega Todaro di voler considerare che nelle sale terrene è esposto un bollettino della salute del nostro collega Potenziani; ma ad ogni modo mi farò un dovere di informarmi delle sue condizioni di salute per poter domani darne notizia a questo Consesso.

Giuramento del senatore Piaggio.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor comm. Erasmo Piaggio, i di cui titoli per la nomina a senatore furono convalidati in una precedente seduta, prego i signori senatori Gravina e Rattazzi d'introdurlo nell'aula.

(Il commendatore Erasmo Piaggio viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

PRESIDENTE. Do atto al signor comm. Erasmo Piaggio del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo alla votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego il signor senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

(Taverna, segretario, fa l'appello nominale).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di procedere alla enumerazione dei voti.

(I signori senatori segretari fanno lo spoglio delle urne).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto:

Stanziamiento di spesa di L. 6,678,000 ripartita in più esercizi per l'azienda dei tabacchi:

Votanti	87
Favorevoli	76
Contrari	11

(Il Senato approva).

Fabbricazione e vendita di vaccini, virus, sieri e prodotti affini:

Votanti	87
Favorevoli	79
Contrari	8

(Il Senato approva).

Leggo l'ordine del giorno per domani:

Alle ore 14: riunione degli Uffici per l'esame dei seguenti disegni di legge:

Disposizioni sui colombi viaggiatori (n. 48);
Aggregazione del comune di Escalaplano alla pretura di S. Nicolò Gerrei (n. 49);

Aggregazione del comune di Bentivoglio alla pretura di S. Giorgio di Piano (n. 50);

Provvedimenti circa il patrimonio delle religiose cappuccine di Città di Castello (n. 51);

Autorizzazione a transigere la causa relativa ai biglietti consorziali che si riscontrarono duplicati (n. 54);

Cessione definitiva di alcune aree marittime al municipio di Palermo (n. 55);

Modificazioni ed aggiunte alla legge 10 agosto 1884, n. 2644, sulle derivazioni di acque pubbliche (n. 57).

Alle ore 16, seduta pubblica: 1. Interpellanza del senatore Di Camporeale al ministro degli affari esteri riguardo alla politica che il Governo del Re segue o intende seguire nell'Estremo Oriente. 2. Discussione del disegno di legge:

Approvazione della convenzione tra il Governo, il comune, la provincia e l'Università di Bologna (n. 18 - *urgenza*).

La seduta è sciolta (ore 18 e 10).

Licenziato per la stampa il 22 marzo 1899 (ore 11)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

